DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1972

che fissa le aliquote delle tasse di compensazione che possono essere riscosse dalla Repubblica federale di Germania e dalla Repubblica francese in sostituzione dei prezzi minimi

(I testi in lingua francese e tedesca sono i soli facenti fade)

(72/483/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione del Consiglio, del 20 dicembre 1969, relativa al regime dei prezzi minimi [1], modificata da ultimo dalla decisione del 18 dicembre 1972 [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che, con la decisione suddetta, il Consiglio ha autorizzato, fino all'applicazione di misure di organizzazione comune dei mercati per i prodotti interessati, e al più tardi fino al 31 dicembre 1973, la riscossione di tasse di compensazione all'importazione, dagli altri Stati membri, di tuberi-seme di patate in Francia e di aceti commestibili e loro succedanei commestibili, salvo gli aceti commestibili di vino, in Germania ;

considerando che, a loro richiesta, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese, con decisioni della Commissione del 22 dicembre 1972, sono state autorizzate, in base all'articolo 26 del trattato, a continuare a differire, fino all'applicazione di misure di organizzazione comune dei mercati per i prodotti di cui trattasi e al più tardi fino al 31 dicembre 1973, l'abbassamento dei dazi doganali da effettuare in virtù dell'articolo 23, paragrafo 3 ;

considerando che, in tali condizioni, e dato che l'evoluzione degli scambi intracomunitari dei prodotti in oggetto si è rivelata, tenuto conto delle circostanze, soddisfacente, occorre prorogare la decisione della Commissione del 23 dicembre 1971, che fissa le aliquote delle tasse di compensazione che possono essere riscosse dalla Repubblica federale di Germania e dalla Repubblica francese in sostituzione dei prezzi minimi [3],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Le aliquote delle tasse di compensazione che la Repubblica federale di Germania è autorizzata a riscuotere, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione del Consiglio del 20 dicembre 1969, relativa al regime dei prezzi minimi, sono fissate nell'allegato A. Tali aliquote sono applicabili soltanto se la Germania si avvale sino a concorrenza dell'80 % almeno dell'autorizzazione, accordata dalla decisione della Commissione del 22 dicembre 1972, di continuare a differire l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti di cui trattasi.

2. Le aliquote delle tasse di compensazione che la Repubblica francese è autorizzata a riscuotere, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione del Consiglio del 20 dicembre 1969, relativa al regime dei prezzi minimi, sono fissate nell'allegato B. Tali aliquote sono applicabili soltanto se la Francia si avvale integralmente, per i prodotti in causa, dell'autorizzazione, accordata dalla decisione della Commissione del 22 dicembre 1972, di continuare a differire l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune per tali prodotti.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

---

(1) GU n. L 328 del 30. 12. 1969, pag. 11.
(2) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 152.
(3) GU n. L 26 del 31. 1. 1972, pag. 1.

ALLEGATO A

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquote della tassa DM/hl
22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili:	
	B. altri, presentati in recipienti contenenti:	
	I. due litri o meno	23,04
	II. più di due litri	14,04

ALLEGATO B

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	% del valore in dogana
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:	
	A. Patate:	
	I. da semina (a):	
	nel quadro del contingente	1,25
	altre	5,95

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.